

Documento numero 1/2023

**Fatturazione compensi del Consulente Tecnico
d'Ufficio**

In relazione alla circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 9 del 07/05/2018, la Commissione di studio dell' ODCEC di Siena "Commissione attività ausiliarie di Giustizia: CTU",

PREMESSO


- che la suddetta circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 9 del 07/05/2018 prevede che il consulente tecnico d'ufficio una volta ricevuto il pagamento di una delle parti in causa liquidate dal Giudice deve emettere la propria fattura nei confronti della P.A. intestandola all' Ufficio giudiziario a cui appartiene il Giudice che ha emesso il provvedimento di liquidazione;
- che il Tribunale di Siena - Ufficio Spese di giustizia - ha emesso una specifica nota in tema di fatturazione elettronica nei confronti del Tribunale (qui allegata),

CONSIDERATO

- che si registrano diversi comportamenti da parte dei Consulenti Tecnici con riferimento alle modalità attivate per ottenere il pagamento del proprio compenso;
- che in ottica di maggior efficienza e chiarezza, nell' interesse di tutte le parti coinvolte, appare opportuno fornire chiarimenti sul comportamento da adottare da parte dei Consulenti tecnici;

premesso e considerato tutto ciò la commissione propone le seguenti *note metodologiche*:

1. una volta emesso dal Giudice il decreto di liquidazione del compenso (o del fondo spese), il CTU invierà avviso di parcella alla parte onerata del pagamento, riportante le modalità del pagamento stesso;
 2. ricevuto il pagamento, il CTU emetterà fattura elettronica intestata al Tribunale di Siena, ed invierà copia di cortesia in PDF alla parte, nella cui descrizione si dovrà indicare come previsto dalla Circolare di cui sopra "la "solutio", avviene con denaro fornito dalla/ parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice";
 3. in caso di ripartizione del pagamento in misura solidale tra le parti, il CTU invierà due avvisi di parcella - uno per parte, nella misura del 50% ciascuno del compenso complessivo - e poi emetterà al momento di ciascun incasso le relative fatture al Tribunale di Siena;
 4. in caso il pagamento sia posto a carico di soggetti sostituti d'imposta, il CTU professionista dovrà applicare la ritenuta d'acconto anche nella fattura emessa nei confronti del Tribunale, ma tutti gli adempimenti (versamento ritenuta, certificazione della stessa e mod. 770) saranno a carico della parte onerata del pagamento;
 5. in caso il pagamento sia posto a carico di soggetti non sostituti d'imposta, il CTU professionista non dovrà applicare la ritenuta d'acconto nella fattura emessa nei confronti del Tribunale, così come indicato dall' Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 211/2019.
-



Ordine Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Siena

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena

Commissione attività ausiliarie di Giustizia

Sottocommissione CTU

La Sottocommissione CTU

COMPONENTI

Patrizia Sideri Coordinatrice

Luca Fatichenti

Paolo Flori Consigliere delegato

Raffaele Stanzione

Marco Tanini
